



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEI SERVIZI
DI IGIENE AMBIENTALE**

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2017

TITOLO I.....	4
GENERALITÀ.....	4
Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	6
Art. 4 – ASSIMILABILITÀ.....	7
TITOLO II.....	8
MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.....	8
Art. 5 - COMPETENZE DEL COMUNE.....	8
Art. 6 - AREA ESPLETAMENTO SERVIZIO, FREQUENZA RACCOLTA.....	8
Art. 7 – MODALITA’ DI RACCOLTA , ALLESTIMENTO E MODIFICA DEI SITI, RISISTEMAZIONE VIARIA.....	9
Art. 8 – I CONTENITORI DESTINATI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI.....	10
Art. 9 - NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI INDIFFERENZIATI – FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE.....	11
Art. 10 - RACCOLTA DI PANNOLINI E PRESIDII SIMILARI.....	12
Art. 11 - RACCOLTA DI DEIEZIONI ANIMALI DOMESTICI E PRESIDII SIMILARI.....	13
Art. 12 - AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (Compostaggio domestico).....	14
Art. 13 – RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	14
Art. 14 – RACCOLTA MULTIMATERIALE.....	15
Art. 15 – RACCOLTA CARTA E CARTONE.....	15
Art. 16 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA (UMIDO).....	15
Art. 17 – CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI VEGETALI.....	16
Art. 18 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE COSTITUITA DA INDUMENTI USATI.....	16
Art. 19 - RACCOLTA OLIO ALIMENTARE ESAUSTO.....	16
Art. 20 – RACCOLTA DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE.....	17
Art. 21 – RACCOLTA DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA TONER.....	17
Art. 22 – RACCOLTA DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA MEDICINALI E FARMACI.....	17
Art. 23 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, PNEUMATICI, BENI DUREVOLI ED ELETTRICI.....	18
Art. 24 – CONFERIMENTO DEL MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI EDILIZIE.....	18
Art. 25 – RIFIUTI PERICOLOSI.....	18
Art. 26 – CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	19
Art. 27 – RACCOLTA DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALE DI IMPIEGO DOMESTICO.....	19
Art. 28 - RACCOLTA E TRASPORTO.....	19
Art. 29 – SMALTIMENTO.....	20
TITOLO III.....	20
RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO.....	20
Art. 30 - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA.....	20

Art.31 - PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA.....	20
Art. 32 - STAZIONI ECOLOGICHE – DEFINIZIONE.....	20
Art. 33 - GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE, GENERALITA'	21
Art. 34 - ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO.....	22
Art. 35- GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	22
Art. 36 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	23
Art. 37 - GESTIONE VIABILITÀ INVERNALE	23
Art. 38- CONTENITORI PORTARIFIUTI	24
Art. 39- GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	24
Art. 40 - AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATE.....	24
Art. 41 - TERRENI NON EDIFICATI.....	25
Art. 42 - AREE OCCUPATE DA ATTIVITA' DI COMMERCIO.....	25
Art. 43 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	25
Art. 44 - CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI	26
Art. 45 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	26
Art. 46 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	26
Art. 47 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI	27
Art. 48 - RIFIUTI ABBANDONATI.....	27
Art. 49- VOLANTINAGGIO	27
Art. 50 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE	27
TITOLO IV	28
CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE	28
Art. 51 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	28
Art. 52 - DIVIETI.....	28
TITOLO V	29
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	29
Art. 53 - RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE ED OLIO MINERALE	29
Art. 54 - DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DA AREE VERDI	30
Art. 55 – DANNI E RISARCIMENTI.....	30
Art. 56 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI.....	30
Art. 57 - ENTRATA IN VIGORE	30

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero, determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio e prevede norme atte a garantire una adeguata gestione dei rifiuti.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto del D.Lgs. 152/06.
3. Costituiscono oggetto del presente regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati ;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - c) le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno e all'esterno del perimetro suddetto;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione dei criteri previsti dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006.
4. Sono comunque considerati rifiuti urbani e speciali assimilati, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;

- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
- a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - c) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
- il riutilizzo e il riciclaggio;
 - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
6. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
7. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dalla norma e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.
8. L'affidatario del servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comprensoriale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta valida documentazione. È facoltà del Soggetto gestore svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per Rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono RIFIUTI URBANI :
 - a. **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 - i. **componente organica** fermentescibile costituito da: scarti alimentari e da cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta pura di cellulosa, piccole ossa e simili;
 - ii. **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - iii. **rifiuto secco non riciclabile** : rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
 - iv. **proveniente da aree verdi**, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - v. **rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, toner e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - vi. **rifiuti elettrici ed elettronici**: i rifiuti di apparecchiature RAEE inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo che fanno parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
 - vii. **rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
 - b) **i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani** per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e del successivo articolo 4;
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade** ;
 - d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ;
 - e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono RIFIUTI SPECIALI :
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro - industriali ;

- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 186 D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali fatto salvo quanto previsto dall'art. 185. comma 1, lett. i);
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k. il combustibile derivato da rifiuti;
 - l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
 - m. rifiuti speciali assimilabili agli Urbani qualora la produzione annua superi i limiti quantitativi previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento;
4. Sono RIFIUTI PERICOLOSI i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – ASSIMILABILITÀ

1. Nel rispetto e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 4/2008, per l'assimilazione qualitativa si fa riferimento alla delibera di C.C. 21/5/1998 n. 113 per quanto compatibile.
2. **Criteri quantitativi:** sono assimilati agli urbani i rifiuti conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica, nella quantità complessiva che si desume dalla seguente formula:
3. **$Q = S \times (T-10\%) / \text{costo smaltimento q. annuo ente}$**
 S= superficie a ruolo
 T= tariffa E/mq. applicata all'attività per l'anno in oggetto.
 C= costo €/q. di smaltimento dei rifiuti prodotti
 Q= quantità rifiuti smaltibili
4. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, nei modi stabiliti dal relativo regolamento.
5. Ai rifiuti di origine agricola, nel caso in cui la gestione sia stata definita da accordi di programma, verrà applicata una speciale tariffa.
6. Le utenze non domestiche dovranno provvedere in proprio e a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti non assimilati.

TITOLO II

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 5 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme della gestione in economia o mediante affidamento a terzi o nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
2. Il Comune sul proprio territorio effettua il servizio di raccolta nelle forme e con le modalità atte a garantire un sistema efficiente ed economico dell'erogazione del servizio, nonché opera con l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e dell'incentivazione alla raccolta differenziata e al recupero dei materiali.
3. Il Comune, in collaborazione con il Gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati, e stabilisce:
 - a) le articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b) in attuazione anche di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio;
 - c) il numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
 - d) che sia assicurata la vigilanza per la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - e) la promozione dell'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
4. Il Comune provvede, anche mediante l'affidamento a terzi,:
 - a. alla gestione del centro di raccolta.
 - b. alla pulizia e spazzamento di tutte le aree pubbliche

Art. 6 - AREA ESPLETAMENTO SERVIZIO, FREQUENZA RACCOLTA

1. La gestione dei rifiuti urbani viene svolta nell'ambito del territorio comunale, entro la zona di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio, per gli utenti residenti e/o iscritti a ruolo nel Comune di Breno, la stessa tipologia di servizio viene svolta anche in località Degna.
2. Per la località turistica Bazena, durante il periodo primaverile-estivo, come da convenzione con il soggetto gestore e in base all'andamento della stagione, verranno posizionati dei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
Nella località turistica di Gaver i cassonetti stradali per il rifiuto indifferenziato e le campane per la raccolta differenziata verranno mantenuti tutto l'anno, sebbene con alcune variazioni stagionali nel numero e nella dislocazione.
In tali località non viene effettuata la raccolta puntuale.

3. Le modalità di raccolta, il numero dei contenitori, le relative capacità, dovranno risultare adeguati in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire nonché alle frequenze operative.
4. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento, in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel punto di raccolta più vicino.
5. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 4 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite.

Art. 7 – MODALITA' DI RACCOLTA , ALLESTIMENTO E MODIFICA DEI SITI, RISISTEMAZIONE VIARIA

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati si provvederà con il metodo porta a porta, per la raccolta differenziata vengono altresì utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune). Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico e non dovranno fungere da barriere architettoniche per i disabili.
2. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante passaggio su aree pubbliche.
3. Sono ammessi contenitori in area privata, previo accordo/consenso del Comune e/o del Gestore, nel caso di utenze per le quali sia disagevole il conferimento ordinario. In questo caso si dovrà acquisire il permesso dei proprietari dell'area e degli aventi diritto. Le aree dovranno a loro volta garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta. In tale ipotesi potrà essere fornito anche speciale contenitore per il quale potrà essere richiesto un canone di noleggio.
4. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i contenitori stradali del verde è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
5. E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, salvo diverso accordo con il Comune e/o Gestore.
6. Durante interventi di risistemazione viaria dovranno essere previsti nuovi punti di raccolta o nuove dislocazioni per i contenitori.
7. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Comune e concordare soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Art. 8 – I CONTENITORI DESTINATI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Soggetto gestore ad ogni singola utenza e hanno una capacità tra i 40 e 1100 lt. L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire le esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il soggetto gestore provvederà alla sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
2. Gli utenti dovranno provvedere al ritiro dei bidoni presso il posto indicato dal Comune e/o dal Gestore.
3. Il colore e la dimensione dei contenitori è stabilita ad insindacabile giudizio del Comune e/o del soggetto Gestore.
4. Tutti i contenitori per la raccolta domiciliare sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non servono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte.
5. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori diversi da quelli consegnati.
6. Nel caso di furto il soggetto gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 120 lt. Nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
7. I contenitori devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. I contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
8. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
9. Nel caso in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
10. L'Esposizione dei contenitori deve essere effettuata non prima delle 13 del giorno antecedente e ritirati quanto prima nel corso della giornata di raccolta.*
11. I contenitori di capacità fino a 240 lt., al momento della cessazione del singolo servizio devono essere riconsegnati al Comune, a cura dell'utente, vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati dal Comune e/o dal soggetto gestore su richiesta dell'utente.

*In corso il cambio del giorno di raccolta del RSU pertanto il Comma 10 entrerà in vigore alla data del 02/05/2017.

12. Per la sostituzione dei contenitori, il Comune potrà richiedere un contributo spese a copertura dei maggiori oneri di fornitura e di eventuale pulizia dei contenitori resi. Nel caso all'atto della cessazione dell'utenza l'utente non provveda alla restituzione dei contenitori il loro costo potrà essere addebitato dal Comune all'utente.

Art. 9 - NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI INDIFFERENZIATI – FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE

1. La frazione secca non riciclabile non deve essere miscelata con i seguenti prodotti:
 - a. Rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta o smaltimento differenziato
 - b. Rifiuti speciali non assimilati
 - c. Rifiuti ingombranti o inerti
 - d. Rifiuti pericolosi
 - e. Sostanze liquide
 - f. Materiali che possono arrecare danno ai mezzi durante la raccolta
 - g. Materiali accesi

2. il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:
 - a. la raccolta viene effettuata porta a porta mediante contenitori idonei di **colore verde**;
 - b. i contenitori saranno dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consente al gestore di trasmettere al Comune di dati inerenti gli svuotamenti (numero svuotamenti, codice dell'utenza, ecc) e per i contenitori a partire dai 120 lt. di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore;
 - c. il mezzo di raccolta deve essere dotato di dispositivo che segnali l'eventuale errore nella lettura del dispositivo di riconoscimento automatico (trasponder); in tale situazione l'operatore deve poter eseguire un data-entry manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b)
 - d. la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale; frequenze maggiori possono essere disposte a discrezione del Comune o del soggetto gestore del servizio per casi specifici
 - e. qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi e/o i contenitori pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia.
 - f. il materiale deve essere introdotto nel contenitore all'interno di sacchetti e/o borsine.
 - g. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
 - h. L'utente prima dell'introduzione del rifiuto nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
 - i. I rifiuti voluminosi dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile, è vietato comunque il conferimento di rifiuti pressati in maniera da non consentire l'agevole uscita degli stessi all'atto dello svuotamento; nel caso il conferimento non verrà considerato conforme.

3. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra e sopra i contenitori o per quei contenitori per il quale non è chiudibile il coperchio.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori
5. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi di raccolta, o nei casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite a seconda dei casi dagli uffici competenti.
6. Qualora durante il servizio l'operatore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli, l'operatore potrà lasciare un messaggio di segnalazione o informare gli uffici comunali

Art. 10 - RACCOLTA DI PANNOLINI E PRESIDI SIMILARI

1. La frazione è costituita dai:
 - pannolini utilizzati da bambini residenti o presenti sul territorio comunale, fino a 3 anni di età, salvo specifiche necessità.
 - pannolini, traverse sacche per rifiuti biologici, cateteri e similari utilizzati da persone con incontinenza o malati che necessitano di tali presidi e riconosciuti dal servizio sanitario.
2. Il servizio viene svolto con le seguenti modalità
 - a. La raccolta viene effettuata mediante sacco giallo per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche il servizio verrà garantito a discrezione del comune e/o dell'ente affidatario del servizio mediante esposizione del sacco giallo o di un contenitore dedicato;
 - b. La raccolta viene effettuata con modalità porta a porta con periodicità settimanale;
 - c. Dove utilizzato il contenitore, il materiale deve essere introdotto utilizzando sacchetti debitamente sigillati e l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il contenitore resti chiuso;
 - d. L'esposizione del contenitore/sacco deve avvenire entro le ore 21 del giorno precedente la raccolta
3. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato per terra o eccedente la potenzialità del contenitore, che dovrà rimanere a coperchio chiuso, o del sacco;
4. Il servizio non viene garantito per lo smaltimento di pannolini, traverse ed altri strumenti atti alla raccolta di rifiuti biologici animali;
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori/sacchi per la raccolta di pannolini o presidi similari;

6. Il comune provvede alla distribuzione dei sacchetti gialli per la raccolta, previa richiesta scritta su apposito modulo a disposizione presso gli uffici comunali. E' facoltà del Comune chiedere eventuale documentazione medica o certificazione del sistema sanitario attestante la patologia per la quale si presenta richiesta.
7. Alle utenze non domestiche il contenitore o i sacchi vengono assegnati previa verifica della necessità correlata all'attività svolta.
8. E' fatto divieto di cedere a terzi i sacchi assegnati, in quanto personali, o di farne un uso diverso da quello qui previsto. I sacchi non utilizzati vanno restituiti agli uffici comunali.
9. E' vietato inserire nei propri sacchi o contenitori rifiuti provenienti da altre utenze.
10. Il giorno per l'esposizione del sacchetto in oggetto coinciderà con quella della raccolta del rifiuto indifferenziato.
11. I Sacchi gialli destinati ai Pannolini e a materiale sanitario di vario genere verranno consegnati su richiesta solo agli utenti già iscritti a ruolo.

Art. 11 - RACCOLTA DI DEIEZIONI ANIMALI DOMESTICI E PRESID SIMILARI

1. La frazione è costituita dai:
 - Deiezioni di animali domestici, lettiera e traverse.
2. Il servizio verrà svolto, non appena attivato, con le seguenti modalità:
 - a. La raccolta viene effettuata mediante contenitore taggato conferito previa richiesta scritta presso gli uffici comunali, che verrà rilevato ad ogni svuotamento dal gestore esattamente come per lo svuotamento dell'RSU;
 - b. La raccolta viene effettuata con modalità porta a porta con periodicità settimanale;
 - c. Dove utilizzato il contenitore, il materiale deve essere introdotto utilizzando sacchetti debitamente sigillati e l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il contenitore resti chiuso;
3. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato per terra o eccedente la potenzialità del contenitore, che dovrà rimanere a coperchio chiuso, o del sacco;
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme;
5. E' fatto divieto di cedere a terzi il bidoncino taggato o di farne un uso diverso da quello qui previsto. Qualora non più necessario lo stesso dovrà essere restituito agli uffici comunali.
6. Il giorno per l'esposizione del contenitore in oggetto coinciderà con quella della raccolta del rifiuto indifferenziato.
7. I contenitori per le deiezioni animali verranno consegnati su richiesta solo agli utenti già iscritti a ruolo.

Art. 12 - AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (Compostaggio domestico)

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare.
3. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi disagio alla popolazione.
4. Coloro che effettuano compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal comune ed identificabile.

Art. 13 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - Diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - Favorire il recupero di materiali fino dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - Migliorare i processi tecnologici degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - Favorire il recupero di materiali e energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Il Comune promuove l'organizzazione del servizio di raccolta per il conseguimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata, anche attuando sistemi di raccolta e differenziazione sperimentali.
3. La raccolta differenziata viene effettuata con le seguenti modalità:
 - a. **Raccolta porta a porta** per le tipologie per le quali il servizio è stato attivato:
 - lasciando i rifiuti chiusi negli appositi contenitori o imballati secondo le disposizioni fornite;
 - è obbligatoria la divisione delle frazioni differenziabili secondo le modalità previste dal servizio;
 - è vietato immettere i rifiuti indifferenziati nel medesimo sacchetto o imballo della raccolta differenziata;
 - è vietato immettere nei sacchetti e/o nei contenitori della differenziata sostanze liquide, materiali accesi, materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta;

- qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi e/o i contenitori pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia;
 - Il soggetto che effettua il servizio non provvederà al ritiro dei sacchetti e/o contenitori con contenuto non conforme alla tipologia di raccolta o depositati in orari, in luoghi o con modalità non conformi al presente regolamento.
- b. **Raccolta presso stazioni ecologiche attrezzate (isola ecologica)** nei giorni e nelle ore stabiliti e previa autorizzazione del Comune se prevista.

Art. 14 – RACCOLTA MULTIMATERIALE

1. Il servizio di raccolta multi materiale della frazione secca recuperabile costituita da **contenitori blu** in vetro, plastica e alluminio viene svolto secondo le seguenti modalità:
 - a. La raccolta viene effettuata porta a porta, nei giorni stabiliti, mediante appositi contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, nella modalità porta a porta.
 - b. È vietato immettere nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione diversa da quella ammessa, compresi involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta
 - c. È vietato altresì depositare i rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi.
 - d. I contenitori devono essere esposti chiusi
 - e. Il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare l'imbrattamento dei contenitori e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

Art. 15 – RACCOLTA CARTA E CARTONE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto secondo le seguenti modalità:
 - a. La raccolta viene effettuata porta a porta, nei giorni stabiliti, mediante appositi **contenitori gialli**, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti esterni, gli stessi devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
 - b. I cartoni possono essere conferiti in modalità sfusa purché gli stessi siano impilati ordinatamente.
 - c. È vietato immettere nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione diversa da quella ammessa, compresi involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta.

Art. 16 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA (UMIDO)

1. Il rifiuto organico è un rifiuto a componente organica costituito da : scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, piccole ossa, cenere e simili.
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:

- a. La raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore marrone.
 - b. La raccolta viene effettuata con modalità porta a porta con periodicità bisettimanale;
 - c. Il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti in materiale compostabile;
 - d. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il contenitore resti chiuso;
3. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente la potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere a coperchio chiuso) o depositato per terra.
 4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico.
 5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il concessionario di servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto organico, l'operatore potrà utilizzare un messaggio di segnalazione o informare gli uffici comunali.

Art. 17 – CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui da potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite compostaggio domestico, possono essere conferiti negli appositi contenitori stradali per il verde, ovvero presso il centro di raccolta.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. E' vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.

Art. 18 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE COSTITUITA DA INDUMENTI USATI

1. La frazione è costituita da:
 - Capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti (i capi non utilizzabili vanno conferiti alla raccolta della frazione secca non riciclabile)
 - Calzature ancora utilizzabili e pulite
 - Cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili
2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati, viene svolto con conferimento nel contenitore stradale più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore.

Art. 19 - RACCOLTA OLIO ALIMENTARE ESAUSTO

1. La frazione è costituita da:
 - Olio alimentare esausto richiuso in flaconi di plastica.

2. Il servizio di raccolta dell'olio alimentare esausto viene svolto presso l'isola ecologica ovvero con conferimento in apposito contenitore stradale (non appena il servizio sarà attivo); qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti presso l'isola ecologica.

Art. 20 – RACCOLTA DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE

1. La frazione è costituita in particolare da:
 - Pile a bottone
 - Pile varie
 - Batterie per attrezzature informatiche
2. Il servizio viene svolto mediante conferimento ai contenitori stradali o presso i centri di raccolta;
3. L'utente deve riporre il rifiuto nell'apposito contenitore;
4. Non possono essere introdotti o riposti al fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati presso il centro di raccolta con le modalità indicate dal presente regolamento.

Art. 21 – RACCOLTA DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA TONER

1. La frazione è costituita in particolare da Toner di stampanti e fotocopiatrici prodotti da utenze private.
2. Il servizio viene svolto mediante conferimento ai contenitori "ecobox" presso appositi spazi coperti;
3. L'utente deve riporre il rifiuto nell'apposito contenitore;
4. Non possono essere introdotti o riposti al fianco del contenitore rifiuti di altra categoria.

Art. 22 – RACCOLTA DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA MEDICINALI E FARMACI

1. La frazione è costituita in particolare da:
 - Farmaci
 - Fiale per iniezione inutilizzate
 - Disinfettanti

Art. 23 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, PNEUMATICI, BENI DUREVOLI ED ELETTRICI

1. I rifiuti ingombranti, pneumatici, e i beni durevoli non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire con consegna diretta, previa eventuale autorizzazione del Comune, presso i centri di raccolta negli orari e giorni stabiliti.
3. Il Comune può attivare i servizi di raccolta anche presso il domicilio dell'utente nelle forme che riterrà idonee.
4. I beni durevoli ad uso domestico (frigoriferi, congelatori, televisori, lavatrici, computer, ecc.) che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti come specificato al precedente comma 2) del presente articolo.

Art. 24 – CONFERIMENTO DEL MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI EDILIZIE

1. Per materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie, si intendono i materiali prodotti dalla demolizione di elementi in muratura, quali laterizi, calcestruzzo, calcinacci.
2. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni edilizie non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
3. Il conferimento deve avvenire con consegna diretta, previa autorizzazione del Comune, presso i centri di raccolta negli orari e giorni stabiliti.
4. Il Comune può attivare i servizi di raccolta anche presso il domicilio dell'utente nelle forme che riterrà idonee.
5. Il servizio di raccolta è istituito per le sole utenze domestiche.
6. Il competente ufficio comunale può negare il rilascio della autorizzazione nel caso in cui sia riscontrabile che i rifiuti provengono da attività svolte da imprese.
7. La Giunta comunale con propria delibera potrà stabilire una compartecipazione di spesa relative al conferimento dei materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie.

Art. 25 – RIFIUTI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati nell'allegato D parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m., provenienti da cittadini e famiglie, dovranno essere conferiti direttamente ai centri di raccolta nelle ore e nei giorni stabiliti.

2. I rifiuti pericolosi, provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati nel settore.

Art. 26 – CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere inviati al recupero e allo smaltimento in conformità alle prescrizioni delle normative vigenti.
2. I rifiuti cimiteriali derivanti dall'attività ordinaria: i fiori secchi, carta, ceri e lumini, ecc. sono conferiti negli appositi contenitori **in modalità differenziata**.
2. Il servizio viene svolto con appositi contenitori posti presso utenze connesse alla loro produzione (farmacie, ambulatori, ecc.);
3. Nel contenitore deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate dal presente regolamento.

Art. 27 – RACCOLTA DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALE DI IMPIEGO DOMESTICO

1. La frazione è costituita in modo particolare da:
 - Lampade e neon
 - Oli esausti minerali
 - Accumulatori per auto
2. Il servizio viene svolto con conferimento al centro di raccolta con le modalità indicate dal presente regolamento. Unica eccezione è ammessa per gli oli vegetali che potranno essere conferiti, oltre che presso l'isola ecologica, anche nell'apposito contenitore stradale all'interno di flaconi ben chiusi.

Art. 28 - RACCOLTA E TRASPORTO

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio

3. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata; in caso di festività infrasettimanale la raccolta potrà essere anticipata o posticipata.

Art. 29 – SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle Autorità competenti.
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento: la pesatura sarà effettuata a cura del Gestore. I dati delle pesature e dei quantitativi dovranno essere comunicati dal Gestore al Comune.
3. Eventuale pesatura potrà essere effettuata presso le Isole ecologiche o centri di Raccolta;

TITOLO III

RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 30 - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tenendo conto altresì della esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art.31 - PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA

1. In riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico - sanitaria ed ambientale dell'incenerimento dei rifiuti, qualora richiesto dal Gestore o dal Servizio di Incenerimento, il Sindaco con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni circa il conferimento di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento degli stessi o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni, in particolare per:
 - a. rifiuti a basso potere calorico;
 - b. rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico
 - c. altri rifiuti che possono emanare elementi dannosi in fase di combustione.

Art. 32 - STAZIONI ECOLOGICHE – DEFINIZIONE

1. Ai sensi della normativa vigente si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno previste ed autorizzate ad essere accettate. Le norme vigenti individuano tre tipi di stazioni ecologiche. Presso il territorio del comune di Breno è presente una Isola Ecologica in via Rag. E. Laini.
2. Caratteristiche della Stazione ecologica attrezzata (isola ecologica o centro di raccolta): è un'infrastruttura a servizio solo dei privati cittadini.
3. Indicativamente dovrebbero essere accettati i seguenti materiali:
 - materiale verde (potatura, sfalci,);
 - materiale secco (cartone, plastica, ferro, ecc.);
 - beni ingombranti e durevoli di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.);
 - rifiuti speciali assimilati;
 - eventuali rifiuti urbani e/o particolari purché autorizzati e compatibili con la struttura;
- a) La stazione ecologica attrezzata sarà recintata e custodita durante gli orari di apertura agli utenti.
- b) Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia della stazione.
- c) La stazione potrà essere dotata di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata.
4. La Piattaforma ecologica costituisce un vero e proprio terminale a cui far confluire materiali della raccolta differenziata organizzata sul territorio al fine di consentirne il recupero o lo smaltimento. Anche la Piattaforma ecologica dovrà essere in possesso di idonea autorizzazione rilasciata dalla Provincia o dalla Regione.

Art. 33 - GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE, GENERALITA'

1. Gli utenti saranno opportunamente informati sulle modalità di conferimento dei materiali e sugli orari di apertura delle "stazioni ecologiche attrezzate" tramite appositi comunicati;
2. E' vietato l'abbandono dei rifiuti al di fuori ed a fianco dei contenitori o nelle prossimità delle stazioni ecologiche.
3. Il personale addetto alla gestione e custodia opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà:
 - a. ad assicurare la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo;
 - b. ad inoltrare se richiesto al Comune un rendiconto sui quantitativi e tipologie dei materiali entrati e sulla loro destinazione.
4. Possono accedere liberamente, muniti di PROPRIA carta d'identità, i residenti del Comune di Breno.
5. Il conferimento viene garantito gratuito, senza limitazione di peso e con accesso diretto alla piattaforma, per i seguenti materiali: metallo, cartone, vetro, verde, carta, grandi e piccoli elettrodomestici (es. tv, frigoriferi, phon, pc etc.), accumulatori (batterie auto, aa etc.), tubi fluorescenti, oli minerali e vegetali, contenitori in plastica, lattine.

6. Il conferimento viene garantito gratuito fino ad una soglia di 100 kg annui, con accesso diretto alla piattaforma, per i seguenti materiali: ingombranti (es. mobili, materassi), pneumatici, legno. Superata tale quantitativo annuo, verrà richiesto il pagamento del costo del rifiuto conferito secondo le modalità che verranno comunicate dall'ufficio tributi.
7. Il materiale da conferire dovrà essere preventivamente separato nelle diverse tipologie al fine di velocizzare le operazioni di pesatura e differenziazione.
8. Presso la piattaforma ecologica dovrà essere compilato un modulo, disponibile presso la stessa piattaforma, sul quale verranno indicati i dati del soggetto conferente (che ne autorizzerà l'uso interno come da normativa vigente), le tipologie di materiale conferito. Il modulo verrà compilato con le rispettive pesate e fotocopiato, dall'operatore presente in piattaforma, congiuntamente alla carta d'identità e restituito in originale, quale ricevuta del conferimento. L'originale dovrà essere conservato dal contribuente per poter verificare la correttezza degli addebiti che l'Ufficio Tributi richiederà (per le quote eccedenti i 100 kg annui), indicando la data del conferimento ed tipo di rifiuto conferito.
9. Per il conferimento dei materiali INERTI (es. materiali da demolizione), viene garantito il conferimento gratuito fino ad una soglia di 100 kg annui, ma sarà necessario munirsi precedentemente di autorizzazione al conferimento, recandosi presso l'ufficio tributi del Comune di Breno. Superata tale quantitativo annuo, verrà richiesto il pagamento del costo del rifiuto conferito, secondo le modalità che verranno comunicate dall'ufficio tributi.
10. Chi per ragioni straordinarie desiderasse delegare ad altri il conferimento presso la piattaforma, o i non residenti, domiciliati in Breno, dovranno precedentemente munirsi di autorizzazione al conferimento, recandosi presso l'ufficio tributi del Comune di Breno.

Art. 34 - ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni, Gruppi o Enti che si ispirano a scopi sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
3. Per collaborare alla raccolta i soggetti di cui al comma precedente debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghe attività.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 35- GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

Art. 36 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

1. La gestione del servizio di spazzamento strade viene effettuata:
 - nelle strade e piazze classificabili comunali
 - nei tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
 - nelle strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - a. essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta
 - b. essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata sui marciapiedi;
 - c. essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
2. Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate di strade che siano gestite da altri Enti.
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali del presente regolamento.
4. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 37 - GESTIONE VIABILITÀ INVERNALE

1. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica
2. Il servizio di viabilità invernale durante le nevicate, sarà svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, ove sia possibile tecnicamente l'intervento di mezzi operativi;
3. I limiti della zona obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale;
4. Le modalità di effettuazione del servizio sono definite con il Gestore.
5. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.
6. Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche dei centri per anziani e disabili.

7. E' vietato ammassare neve sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

Art. 38- CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori / cestini porta rifiuti. È fatto obbligo, ove presenti i cestini per la raccolta differenziata, la separazione dei materiali nei diversi scomparti dedicati.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.
4. È fatto divieto di inserire o abbandonare nelle vicinanze sacchetti contenenti rifiuti solidi urbani prodotti da utenze private.

Art. 39- GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dai rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale.
3. L'eventuale stoccaggio o deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi previsti dal comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati.
5. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti, oggetti metallici, carta, plastica, fiori, ecc, devono essere, dove è possibile riutilizzati nella struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti con le corrette modalità e in modo differenziato.
6. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 40 - AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o

proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 41 - TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 42 - AREE OCCUPATE DA ATTIVITA' DI COMMERCIO

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e conferendoli nelle modalità indicate dal comune.
2. Le aree in concessione sono soggette a tassazione, per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

Art. 43 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 44 - CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché di procedere al sanzionamento ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 45 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
4. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani o nei tombini stradali.
5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 46 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, anche attraverso accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e al conferimento differenziato dei rifiuti prodotti durante la manifestazione con le modalità concordate con il Comune e/o con il soggetto gestore.

Art. 47 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Chiunque occupa aree per spettacoli viaggianti, luna park e circhi è tenuto, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 48 - RIFIUTI ABBANDONATI

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dal presente regolamento, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

Art. 49- VOLANTINAGGIO

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 50 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

1. Il Comune in collaborazione con il soggetto gestore del servizio cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini:
 - a. Dando ampia pubblicità ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nella raccolta per rendere partecipi i cittadini.
 - b. Distribuendo degli opuscoli con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori.
 - c. Organizzando incontri e giornate formative in materia, con particolare attenzione alle scuole

TITOLO IV

CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 51 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti della norma e del presente Regolamento provvedono, oltre agli Agenti di Polizia municipale, Polizia Giudiziaria, Agenti Funzionari incaricati dal Sindaco, anche appartenenti al soggetto Gestore del servizio Rifiuti.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono identificare anche attraverso la richiesta di documenti coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della Legge e del Regolamento nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.
3. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste dal presente regolamento. Nel caso in cui l'organo accertante lo riterrà necessario potrà altresì applicare la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza sarà disposto il ripristino d'ufficio con successiva rivalsa sull'obbligato.
4. Le sanzioni saranno applicate secondo quanto disposto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. L'autorità competente a ricevere il rapporto e che dovrà firmare l'eventuale ordinanza di ingiunzione è identificata nel Segretario Comunale o il Responsabile di Servizio di Polizia Locale.

Art. 52 - DIVIETI

1. Conferimento di rifiuti non prodotti sul territorio comunale.
2. Rischio di inquinamento a seguito di abbandono o rogo di rifiuti.
3. Mancato ritiro da parte dell'utenza, dei contenitori taggati per la raccolta dei rifiuti. Mancata iscrizione a ruolo.
4. Esposizione di rifiuti difformi da quelli prescritti per l'apposito contenitore.
5. Posizionamento dei contenitori per il conferimento dei rifiuti in luoghi difformi a quanto concordato con gli uffici competenti o con il gestore del servizio per le situazioni particolari stabilite dall'articolo di riferimento.
6. Esposizione di contenitori per l'RSU quando il grado di riempimento non ne consenta la chiusura, ovvero con sacchi appoggiati al di fuori del contenitore.
7. Danneggiamento ribaltamento spostamento, affissione di materiali e conferimento di rifiuto urbano domestico nei cestini stradali porta rifiuti e/o contenitori per il "verde".

8. Deposito o abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo, in qualsiasi area ed in particolare in corrispondenza dei cestini stradali, contenitori per il verde, piazzole di attesa e fermate trasporto pubblico.
9. Spostamento cassonetti non autorizzato: è fatto divieto modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti.
10. Deposito e/o dispersione di rifiuti provenienti da lavori edili.
11. Abbandono di autoveicoli e rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.
12. Spargimento o deposizione di materia liquida o solida, olii vegetali o minerali su spazi o aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, su spazi privati o su aree di passaggio, nei corsi d'acqua, su sponde o ripe, cortili, vicoli chiusi o altri luoghi seppur recintati. Sversamento di olii vegetali o minerali nella rete fognaria o nelle caditoie stradali.
13. Mancata pulizia o imbrattamento del suolo occupato da esercente attività di qualsiasi specie e dell'area circostante fino ad una distanza non inferiore a tre metri.
14. Mancata rimozione di accumuli di rifiuti, pulizia, potatura o diserbo delle aree private confinanti con pubbliche vie se il disturbo tende ad invadere l'area pubblica.
15. Lancio o deposito o collocazione di volantini non autorizzati presso le pubbliche vie e/o aperte al pubblico
16. Affissione manifesti o adesivi non autorizzati, imbrattamento muri, manufatti permanenti in aree pubbliche o di uso pubblico, strutture e arredi pubblici
17. Sosta nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi
18. Proprietari di cani e/o accompagnatori non muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide e mancata raccolta delle medesime.
19. Mancata restituzione delle aree pubbliche occupate da imprese edili perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo fino ad una distanza di metri tre.
20. Mancata pulizia o deposito di rifiuti su terreni non edificati o luoghi di uso comune dei fabbricati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 53 - RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE ED OLIO MINERALE

1. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, se non attivano il servizio di raccolta, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.

3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, se non attivano il servizio di raccolta, sono tenuti a conferire l'olio usato e le batteria secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso le isole ecologiche appositamente attrezzate.

Art. 54 - DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DA AREE VERDI

1. Al fine di fare fronte ad improvvise necessità operative, in particolare nel periodo invernale, potrà essere utilizzata un'apposita area, da adibire a deposito temporaneo di ramaglie provenienti da aree pubbliche o private;

Art. 55 – DANNI E RISARCIMENTI

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili

Art. 56 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Comune e del soggetto affidatario del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 57 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate eventuali norme Regolamentari precedenti all'adozione del presente e tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune potrà attivare dei controlli per opportune verifiche, fra cui la dotazione da parte di ogni utenza degli appositi contenitori per i rifiuti (sia bidone con tag che per la RD), e su eventuali mancati svuotamenti. L'utente individuato in situazioni di difformità verrà avvisato tramite lettera scritta e potrà presentare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie motivazioni presso l'ufficio tributi. Concluso questo periodo senza riscontro da parte degli uffici, o qualora la giustificazione venga ritenuta insoddisfacente, si procederà d'ufficio all'emissione della sanzione.
3. Il presente Regolamento diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.